

Codice A1906A

D.D. 16 maggio 2018, n. 191

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "FINERO" nel territorio del Comune di Malesco (VB) presentata dalla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4. Pos. C1020.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il Decreto dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino datato 21 marzo 1995 con il quale è stata conferita alla Società Mineraria Toscana Maffei S.p.A. per anni 10 la Concessione mineraria per minerali di olivina e associati denominata “FINERO”, estesa su di una area di 116,00 ettari, situata nel territorio del comune di Malesco (VB);

la D.G.R. n. 10-8621 del 21 aprile 2008 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza sul progetto di rinnovo con riduzione di area della coltivazione e recupero ambientale della concessione mineraria “FINERO”;

la Determinazione dirigenziale n. 18 del 4 febbraio 2009 con la quale la sopra descritta concessione mineraria è stata rinnovata fino al 20 aprile 2013 con contestuale riduzione di area ad ettari 35,00;

l’atto in data 24.11.2008 di fusione per incorporazione tra M.T. Maffei S.p.A. e Gruppo Minerali S.p.A. in Gruppo Minerali Maffei S.p.A. e il successivo atto in data 10.07.2012 di fusione di quest’ultima Società nella Minerali Industriali S.r.l. ;

la Determinazione dirigenziale n. 81 del 26 febbraio 2013 con la quale la sopra descritta concessione mineraria è stata trasferita ed intestata alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale a Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4, P.I. 01661310035;

la determinazione dirigenziale n. 167 del 7 maggio 2013 con la quale è stato accordato il rinnovo della sopra descritta Concessione mineraria “FINERO” alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, fino al 20 aprile 2018;

l’istanza datata 18 gennaio 2018, con la quale la Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, (P.I.: 01661310035) ha chiesto il rinnovo della concessione mineraria ai sensi del R.d. 1443/1927 e dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 mediante procedimento unico per ulteriori 5 anni, allo scopo di dare completa attuazione al progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;

la polizza fidejussoria n. 08/246981 stipulata il 24 giugno 2008, aggiornata per quanto concerne il contraente Minerali Industriali S.r.l. in ottemperanza al comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 16 aprile 2018 al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, che a seguito di controllo formale risulta conforme alla D.G.R. n. 13-5041 del 15 maggio 2017:” Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie”;

Preso atto che:

l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2018 e in pari data all'Albo Pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi con referto senza osservazioni e opposizioni;

l'area oggetto di richiesta di concessione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 è stata rinnovata con provvedimento del SUAP dell'Unione Montana della Valle Vigezzo n. 52 del 14 novembre 2017 per 5 anni;

Considerato che:

il progetto di coltivazione della miniera e il conseguente recupero ambientale, suddiviso in tre fasi è stato preventivamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 10-8621 del 21 aprile 2008 assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

Ritenuto inoltre che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria siderurgica e di lavorazione dei metalli.

Tutto ciò premesso:

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 1° marzo 2018 durante la quale sono state richieste integrazioni relative agli aspetti della l.r. 45/1989;

vista la documentazione integrativa presentata dal proponente il 30 marzo 2018;

visto che per acquisire i pareri ai sensi della l.r. 45/1989 è stata indetta la Conferenza di Servizi semplificata in data 19 aprile 2018 in cui sono stati acquisiti i seguenti atti:

- parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore regionale Geologico acquisito con prot. n. 36927/A1906A del 18 aprile 2018;
- parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania, acquisito con prot. n. 38562/A1906A del 23 aprile 2018;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04";

visto il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^a categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in euro 0,57 al metro cubo di materiale estratto nell'anno;

visto il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione; i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione saranno definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 26 della l.r. 23/2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 27 aprile 2018 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, (P.I.: 01661310035) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata “FINERO”, situata nel territorio del comune di Malesco (VB) per minerali di olivina e associati a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.
2. L’area della Concessione resta invariata ed è pari a 35,00 (trentacinque/00) ettari, la delimitazione è la medesima descritta nel verbale di delimitazione allegato alla determinazione dirigenziale n. 18 del 4 febbraio 2009 citata nelle premesse che qui si richiama integralmente.
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
 - a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 1539,30 € (millecinquecentotrentanove/30) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2018 (accertamento n. 616/2018) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale “Concessione mineraria FINERO, Comune di Malesco (VB), C 102 O”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - b) corrispondere ai sensi dell’art. 26 commi 3 lettera d) e comma 6, lettera d), l’onere del diritto di escavazione” pari a € 0,57 al m³ di materiale estratto nell’anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione saranno definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 26 della l.r. 23/2016.
4. I sopracitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
5. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-8621 del 21 aprile 2008 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all’Allegato tecnico con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;
 - b) ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dal Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania e dal Settore regionale Geologico, citati nelle premesse, che autorizzano la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di olivina e associati, allegati alla presente determinazione –allegati A e B-
.
 - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
 - d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

- e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
 - f) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
 - g) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n.10-8621 del 21 aprile 2008, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la fase di pre-screening ai sensi del d.lgs. 152/2006.
7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

Allegato

REGIONE PIEMONTE Settore Tecnico Regionale Novara Verbania
DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE tecnico.regionale.no_vb@cert.regione.piemonte.it
Polizia Mineraria, Cave e Miniere A1906

23 APR 2018

Data Prot. N. 32562

Protocollo Cl. 8.80.20.001 - C.1020.2.15

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale-
Settore A1906A- Polizia mineraria, cave e miniere

Protocollo

Class. 13.200 VALEST1817M

TORINO

fasc. 1901/2018A

OGGETTO: Domanda di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Finero",
sita nel territorio del Comune di Malesco (VB). Richiedente: Minerali Industriali S.r.l.
Trasmissione parere di competenza l.r. 45/89.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44, ed in particolare l'articolo 63;

VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 3.4.2012;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA l'istanza della Ditta tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, la documentazione progettuale e le successive integrazioni;

VISTA la richiesta di parere da parte del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte in data 12/02/2018 prot. 7193;

VISTE le integrazioni presentate in data 30/03/2018 prot.15491 ;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Relativo all'esclusivo aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui alla lettera D) della Circolare PGR n. 4/AMD del 03.04.2012 ed ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, per una superficie boscata stimata in circa 8.148 m², sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, in comune di Malesco (VB), in loc. "Finero", rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere gli scavi;
2. per il recupero ambientale, la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando specie autoctone, con sesto di impianto e densità atte a garantire la ricostituzione di un bosco e di fasce boscate naturaliformi;
3. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 5 anni successivi all'impianto;
4. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;

RP

5. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
6. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
7. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 (sostituito dall'art.16 della L.r. 17/2013) la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 2.500 (dovuto all'adeguamento dell'importo per ettaro);

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore mentre copia del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura della Ditta istante al Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania per la necessaria attività di controllo.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
(Geol. Ing. Mauro Spanò)
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Data (*)

Protocollo n. (*) /A1819B

Classificazione : 13.160.70/VINCIDR20/1899/2018C

(*) indicati nei metadati Doqui Acta



Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Via Pisano, 6 -10152 TORINO

Riferimento Prot. n. 337888/2018 del 10/04/2018 (Ns Prot. n 16828 del 10/04/2018) DQ n. 54811/C

OGGETTO: R.D. 1443/1927, L.R. 45/89 e s.m.i. – Istanza di rinnovo della concessione mineraria per olivina denominata “Finero”, sita sul territorio del Comune di Malesco (VB). Richiedente: Minerali Industriali S.r.l.

Trasmissione parere di competenza

Il presente contributo è riferito alla documentazione integrativa relativa all'istanza in oggetto, datata marzo 2018, messa a disposizione dal Settore “Polizia Mineraria, Cave e Miniere” della Direzione Regionale “Competitività del Sistema Regionale”, tramite disco di rete condiviso, che integra la documentazione progettuale, datata gennaio 2018.

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex L.R. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare P.G.R. 4/AMD del 3 aprile 2012.

Come ricordato da suddetta Circolare, tale parere si riferisce unicamente alla “compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde” e non si riferisce “agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità”.

Analisi della documentazione integrativa presentata

Dalla documentazione integrativa presentata risulta che le richieste di integrazioni effettuate dal Settore scrivente, con nota prot. n. 9702/2018 del 27/02/2018 (parere unico regionale prot. n. 21946/A1906A del 7/03/2018), sono state ottemperate.

Segnatamente, è stata effettuata la caratterizzazione geotecnica dei depositi glaciali rilevati in fase di realizzazione della pista di arroccamento; sono stati redatti profili geologici trasversali alla pista di arroccamento in corrispondenza del settore di affioramento dei suddetti depositi glaciali e sono state effettuate le verifiche di stabilità delle scarpate di scavo impostate all'interno dei depositi glaciali, ai sensi del Decreto 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", considerando la presenza dei sovraccarichi dovuti al passaggio dei mezzi.

Considerazioni conclusive

Dall'istruttoria effettuata, condotta sulla base della sola analisi della documentazione presentata (non essendo stato previsto un sopralluogo congiunto a causa della presenza di neve nell'area di Concessione), risulta che il piano di coltivazione autorizzato risulta compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle prescrizioni tecniche già formulate nel precedente parere emesso dal Settore scrivente (allora Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania) con nota prot. n. 41267/2013 che, per maggior chiarezza, vengono di seguito riproposte in forma aggiornata per tenere conto dell'attuale configurazione dei luoghi e facendo, ove possibile, riferimento ai nuovi elaborati presentati a corredo della richiesta di rinnovo.

- Come previsto dall'elaborato RT "*Relazione tecnica*" datato gennaio 2018, le operazioni di coltivazione dovranno essere sempre effettuate procedendo dall'alto verso il **basso**, per fette orizzontali discendenti e realizzando gradoni caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 10 m ed inclinazione massima pari a 75° sessagesimali e da pedate aventi larghezza non inferiore a 5 m. La porzione di scarpata in roccia fratturata ed alterata e/o in depositi di copertura, non dovrà presentare inclinazioni maggiori di 37° sessagesimali.
- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostrutturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. Particolare attenzione, in tal senso, dovrà essere posta all'inclinazione dei piani di scistosità che, qualora sensibilmente superiore a quanto rilevato, potrebbe comportare l'innescò di fenomeni di scivolamento in corrispondenza dei fronti I e II. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'*art.52* del *D.lgs 624/1996*, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.
- In generale, anche a livello di singola bancata, le operazioni di coltivazione dovranno venire impostate in modo da evitare la formazione di potenziali configurazioni instabili; dopo lo stacco di ogni singola bancata, si dovrà procedere all'ispezione della parete residua, eliminando eventuali elementi instabili di dimensioni minori.
- In generale, le operazioni di scopertura da effettuarsi sulla sommità dei fronti dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di abbattimento, configurando la superficie di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.

- In generale le operazioni di abbattimento che comportino un arretramento del fronte dovranno essere sempre effettuate solo successivamente ad un'accurata ispezione delle condizioni di stabilità del pendio posto a tergo ed ad un attento esame dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso.
- Durante le varie fasi di coltivazione, dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto della coltivazione lungo il versante.
- Dovrà essere prestata estrema attenzione nella riprofilatura delle scarpate, impostate in roccia fratturata ed alterata e/o depositi di copertura, di raccordo con il pendio naturale, che dovranno presentare un'inclinazione massima mai superiore ai 37° sessagesimali, in accordo con quanto verificato numericamente nell'allegato "*Documentazione integrativa*" datato maggio 2013 ed in ogni caso adeguata alle locali caratteristiche geotecniche dei materiali presenti. Lungo le scarpate detritiche dovranno altresì essere previste le opere di ingegneria naturalistica previste nelle tavole n.5 "*Sezioni di recupero ambientale A B C D*" e n.6 "*Sezioni di recupero ambientale E F G*" della documentazione presentata, datata gennaio 2018; questo al fine di limitare i fenomeni erosivi da parte delle acque di ruscellamento e favorire l'attecchimento del manto erboso.
- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.

Il Responsabile di Settore
Mauro Picotto
(firmato digitalmente)

Funzionari Referenti:

Ing. Geol. Mario Previale
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it

Geol. Carlo Roagna
Tel. 011 432 5286
e-mail: carlo.roagna@regione.piemonte.it